

# ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



---

## ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1 DEL 06-08-2024

(Nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica N. 0000270 del 24/07/2024)

**OGGETTO: DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA E TUTELA DEGLI HABITAT E DEI FONDALI A POSIDONIA OCEANICA DEL PARCO NAZIONALE E DELL'AREA SIC/ZSC ITB010008.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno SEI del mese di AGOSTO nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena,

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni;

**VISTA** la Legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena sul territorio del Comune stesso;

**VISTO** il DPR del 17 maggio 1996, recante l'istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

**VISTA** la legge 20 marzo 1975, n. 70 "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

**VISTO** il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. *mm. ii.*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM 0000288 del 16 ottobre 2013 relativo alla modifica dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-DEC-2009-0000515 del 15 aprile 2009;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.000270 del 24 luglio 2024, con il quale la dott.ssa Rosanna GIUDICE è stata nominata Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena per la durata di n. 6 mesi prorogabili con decorrenza dalla data del Decreto medesimo e, comunque, non oltre la nomina del Presidente di questo Ente Parco;

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco è titolare della concessione demaniale marittima rilasciata con Determinazione n° 3519/34932 del 02/7/2024 della RAS per l'allestimento di campi ormeggio, nelle zone Mb dell'area marina del Parco per una superficie complessiva di mq. 140.503,00 - Località varie Comune di La Maddalena;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio direttivo n.25 del 23-04-2021 avente ad oggetto: Progetto Life17 CCM/IT/000121 – Sea Forest "Posidonia meadows as carbon sinks of the mediterranean". approvazione dello studio per gli ormeggi e gli ancoraggi-azione c2.

**ATTESO** che l'Ente Parco sta provvedendo ad effettuare delle sperimentazioni scientifiche di difesa ambientale della *Posidonia Oceanica presente nei fondali dell'Area marina del Parco*, attraverso il Progetto Life17 CCM/IT000121 denominato "SeaForest";

**VALUTATO** che la suddetta sperimentazione prevede interventi di piantumazione e ricucitura della fanerogama marina Posidonia Oceanica, e azioni di monitoraggio e verifica degli esiti degli interventi;

**CONSIDERATA** l'esigenza di prevenire e porre rimedio ai processi erosivi provocati sui posidonieti dagli ancoraggi delle unità da diporto, in continua crescita nel corso di questa stagione estiva;

**VISTA** l'urgente necessità di provvedere all'adozione di una determinazione provvedimento ordinatoria, contingibile e limitata nel tempo, volta ad arginare un processo di tipo degenerativo in atto, che consenta anche l'applicazione di studi più specifici dei fenomeni di regressione dei Posidonieti;

**CONSIDERATO** che l'atto "de quo" risulta pienamente conforme ai principi generali della "mission" del Parco Nazionale, sia sotto il profilo della legittimità che del rispetto del giusto procedimento amministrativo;

**ATTESO** che la competenza dell'atto in esame si incardina in capo al Legale Rappresentante dell'Ente, nella figura del Commissario Straordinario investito delle funzioni riservate al Presidente dell'Ente, che può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili;

**CONSIDERATO** che il provvedimento amministrativo è volto a fronteggiare situazioni di eccezionale urgente necessità, in quanto consente l'adozione di tutte le possibili misure, non tipizzate, per scongiurare eventi cagionativi di perdita di biodiversità o *habitat*;

**ESAMINATO** che sussistono tutti caratteri e i presupposti affinché si emani il provvedimento "de quo";

**VISTA** la necessità di provvedere alla tutela dell'interesse primario e cioè la salvaguardia e protezione dello straordinario capitale naturale dell'Arcipelago di La Maddalena;

**DATO ATTO** che la protezione del patrimonio naturale è un interesse pubblico che deve essere perseguito dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in capo al quale si incardina la competenza attributiva della potestà provvedimentale;

**CONSIDERATO** che gli atti che costituiscono l'esercizio del potere sono adeguatamente motivati, indicando le ragioni in base alle quali si è pervenuti alla soluzione in concreto adottata;

**ATTESO** che sono stati rispettati i limiti interni ed esterni del giusto procedimento;

TENUTO CONTO infine che tale provvedimento verrà pubblicizzato con mezzi idonei in quanto destinati ad avere efficacia sia nella generalità dei soggetti che di più soggetti determinati;

## ORDINA

### ARTICOLO 1

1. Nelle zona Ma non è consentito l'ancoraggio;

2. E' fatto divieto di ancoraggio, dalle ore 21.00 alle ore 08.00, in tutta l'area marina del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena a tutte le unità da diporto, ivi comprese le unità da diporto che effettuano attività di noleggio, locazione, noleggio occasionale, scuola vela, diving e snorkeling;

### ARTICOLO 2

E' consentita la sosta notturna (dalle ore 21.00 alle ore 08.00) esclusivamente alle boe di ormeggio, collocate dall'Ente Parco o all'ancora, da parte di unità da diporto di proprietà di soggetti diportisti residenti nel comune di La Maddalena (o di proprietà di società aventi sede legale nel Comune di La Maddalena da almeno 5 anni dalla data di approvazione della presente ordinanza) a condizione che le suddette unità siano dotate di casse raccolta liquami, quando presenti servizi di bordo;

### ARTICOLO 3

L'ormeggio di unità da diporto presso campi boe di soggetti privati assentiti in regime di concessione demaniale marittima segue la disciplina del proprio titolo abilitativo.

### ARTICOLO 4

Nella fascia oraria compresa tra le ore 09.30 e le ore 17.00 è vietato l'utilizzo, da parte di qualunque unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi da diporto), delle boe di ormeggio destinate alle unità che effettuano il servizio di trasporto passeggeri; a tal fine le suddette boe sono opportunamente identificate mediante idonea cartellonistica posizionata sulla boa con l'indicazione che la stessa è riservata alle unità da trasporto passeggeri.

## DISPONE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto sancito dal Codice della Navigazione e dal Dlgs 171/2005 Codice nautica da diporto e dalle disposizioni contenute nella Legge 394/1991 e ss. mm. e ii.:

- 1) che le violazioni alla presente Ordinanza siano punite mediante sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Pagamento in misura ridotta pari a 459 euro;
- 2) che, qualora la violazione sia commessa con una unità da diporto adibita ad attività commerciali (come definite dall'articolo 2 del Dlgs 171/05) o intenta a svolgere attività di noleggio occasionale, la sanzione è aumentata di un terzo, con pagamento in misura ridotta pari a 596 euro;




- 3) qualora la violazione sia accertata mediante reiterazione nell'arco 90 giorni, la sospensione dell'autorizzazione ad operare per attività commerciale per un periodo pari a 7 giorni;
- 4) nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni che comportino il danneggiamento delle infrastrutture posizionate dall'Ente Parco, la presente Amministrazione può richiedere il risarcimento del danno;
- 5) che alla presente sia data la più ampia e capillare pubblica diffusione immediata e nel tempo;
- 6) di dare mandato al Direttore dell'Ente parco, per la divulgazione di tali disposizioni su tutto il territorio del Parco Nazionale e per la predisposizione di adeguate forme di informazione agli utenti;
- 7) che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo dell'Ente Parco e che sia inviata entro il termine di tre giorni agli Organi di Vigilanza, e a tutti gli Enti con attribuzioni in materia, per quanto di competenza e conoscenza di seguito elencati:
  - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna;
  - Comando Stazione C.F.V.A. di La Maddalena;
  - Comando Stazione Carabinieri di La Maddalena;
  - Direzione Marittima Guardia Costiera di Olbia
  - Capitaneria di Porto -Guardia Costiera di La Maddalena;
  - Guardia di Finanza di La Maddalena;
  - Polizia Municipale di La Maddalena;
  - Carabinieri Forestali
  - Compagnia Barracellare di La Maddalena;
- 8) che la presente Ordinanza sia inviata inoltre, per quanto di competenza e per conoscenza, agli Enti di seguito elencati:
  - Comune di La Maddalena;
  - Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
  - Assessorato Difesa Ambiente, Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna;
  - Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio della Provincia di Olbia-Tempio;
- 9) che la presente ordinanza sostituisce integralmente ogni altra disposizione in materia precedentemente adottata da questo Ente Parco e/o eventuali ulteriori disposizioni in contrasto con quanto disciplinato con la presente;

Avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Istituzionale di questo Ente, ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di centoventi giorni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Rosanna GIUDICE



# ENTE PARCO NAZIONALE *dell'* ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



## **Certificato di Pubblicazione** **Determinazione N. 1 del 06-08-2024**

Il sottoscritto Direttore, visti gli atti d ufficio,

### **Attesta**

Che la presente determinazione stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo ente accessibile al pubblico come prescritto dall art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

La Maddalena, li 06-08-2024

Il Direttore  
dott. Giulio E.M. Plastina

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.